



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-2026/2027 **CIG: BC6C178905**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 1

Domanda n. 1

Con riferimento alla documentazione costituente l'offerta tecnica, il paragrafo 22 del Disciplinare, a pagina 34, stabilisce che «sono ammessi gli allegati per i criteri B) e D)» e che «non sono concessi allegati per gli altri criteri premiali». Tuttavia, con riferimento al criterio C3, la tabella n. 6 del paragrafo 26.1, a pagina 38, dispone che l'idoneità dell'impianto alla lavorazione e al reimpiego del conglomerato bituminoso di recupero (RAP) debba essere comprovata mediante «idonea documentazione tecnica rilasciata dal costruttore dell'impianto, dal gestore dello stesso o da altro soggetto competente», prevedendo l'attribuzione di zero punti in caso di assenza della relativa documentazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire:

1. se la documentazione tecnica richiesta a comprova del criterio C3 possa essere presentata come allegato alla relazione tecnica, in deroga alla previsione generale contenuta a pagina 34; in alternativa, se tale documentazione debba essere inserita materialmente all'interno delle dieci facciate della relazione tecnica;
2. se la documentazione a comprova del criterio C3, qualora ammessa come allegato, debba essere esclusa dal computo del limite massimo di dieci facciate, analogamente agli allegati espressamente consentiti per i criteri B e D;
3. in quale specifica sezione o box della piattaforma telematica debba essere caricata.
4. Si richiede inoltre di confermare che l'eventuale produzione separata della documentazione tecnica relativa al criterio C3, secondo le modalità che saranno indicate dalla Stazione Appaltante, non costituisca allegato non ammesso né determini la mancata valutazione dei criteri.

Risposta n. 1

1. Si precisa che, ove la Tabella n. 6 del paragrafo 26.1 richieda espressamente la produzione di specifica documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, tale documentazione è ammessa e deve essere allegata all'offerta tecnica secondo quanto previsto per il singolo criterio. La previsione contenuta nel paragrafo 22 deve pertanto essere interpretata in coordinamento con le disposizioni della Tabella n. 6, che disciplinano puntualmente il contenuto richiesto per ciascun criterio di valutazione.
2. Tale documentazione, analogamente agli altri allegati ammessi, non è computata nel limite massimo di dieci facciate previsto per la relazione tecnica.
3. La documentazione allegata alla Relazione tecnica dovrà essere inserita nella busta tecnica, unitamente alla relazione medesima, utilizzando l'apposito box disponibile sulla piattaforma, secondo le modalità previste dai paragrafi 19 e 21 del disciplinare per i documenti privi di autonomo spazio di caricamento.
4. La produzione della documentazione relativa al criterio C3 secondo le modalità sopra indicate non costituisce allegato non ammesso e non comporta alcuna penalizzazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Domanda n. 2

Con riferimento al paragrafo 26.1 del Disciplinare di gara, si rileva che l'offerta tecnica deve essere contenuta complessivamente entro 10 facciate e che gli allegati sono ammessi esclusivamente per i criteri B e D. Considerato che, ai fini dei criteri tabellari C.4 e C.5, il concorrente deve dichiarare l'impegno all'utilizzo di mezzi e attrezzature aventi le caratteristiche ambientali ed emissive richieste, si chiede di chiarire se gli elenchi analitici dei mezzi offerti per i criteri C.4 e C.5, contenenti i relativi

dati identificativi e le classi di emissione, possano essere prodotti come allegati alla relazione tecnica, senza essere conteggiati nel limite massimo delle 10 facciate.

Risposta n. 2

Si conferma che, per i criteri C4 e C5, il disciplinare non prevede la produzione di allegati autonomi ulteriori rispetto a quelli espressamente ammessi dal paragrafo 22. L'elenco dei mezzi e delle relative caratteristiche ambientali ed emissive richiesto dai criteri citati dovrà pertanto essere riportato all'interno della relazione tecnica, nell'ambito della trattazione dei rispettivi criteri di valutazione, rientrando quindi nel computo delle dieci facciate.

Sesto San Giovanni, 17.8.2026

Per il RUP
Arch. Paolo Margutti
Direttore dell'Area pianificazione, attuazione e gestione del
territorio – Ambiente
[Firmato digitalmente]